



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, nell'adunanza del 26 settembre 2023, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sugli esposti presentati in data 9 maggio 2023 dal Socio Giuseppe Maria Toscano e, in data 15 maggio 2023, dai Soci Roberto Tudini e Alessandro Meloncelli

* * *

Con comunicazione del 9 maggio 2023, il Socio Giuseppe M. Toscano si rivolgeva al Collegio dei Probiviri *“per evidenziare lo scritto del già tesoriere, Luigi Lucchetti, che, sulla chat “Quelli del Giovedì Sociale”, nella mattina di giovedì 20 aprile 2023, intervenendo in una conversazione inerente il passaggio delle consegne, tra l'altro, ha decretato “... io non l'ho avuto da Meloncelli. Del resto il tesoriere era Beatrice. Da Roberto Tudini solo critiche sterili da giovane vecchio qual è...”*.

Con comunicazione del 15 maggio 2023, i Soci Roberto Tudini e Alessandro Meloncelli chiedevano l'intervento di questo Collegio per *“alcune dichiarazioni che il Socio, nonché Consigliere tesoriere Luigi Lucchetti, ha usato nei nostri confronti pubblicamente”, “segnalando anche che il consocio Luigi Lucchetti, in più occasioni pubbliche e tramite più mezzi (chat, assemblee in videoconferenza, ecc) ha avuto modo di offendere gli scriventi”*.

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 24.6 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri disponeva, in via preliminare, di convocare i soci Lucchetti, Toscano, Meloncelli e Tudini per il tentativo di conciliazione obbligatorio il quale, tuttavia, aveva esito negativo tra i Soci Lucchetti, Tudini e Meloncelli mentre, per quanto riguarda la controversia Lucchetti/Toscano, nonostante reiterati tentativi e numerosi rinvii, non si riusciva a calendarizzare un incontro.

Il Collegio, pertanto, nell'adunanza del 15 giugno 2023, preso atto della mancata conciliazione, deliberava di avviare nei confronti del Socio Luigi Lucchetti il procedimento disciplinare per i fatti addebitatigli dai Soci Tudini, Meloncelli e Toscano.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Funzionamento del Collegio dei Probiviri, in data 16 giugno 2023 veniva inviata all'incolpato la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e concesso allo stesso termine di quindici giorni per la presentazione di una memoria difensiva contenente anche l'indicazione di eventuali mezzi istruttori a sua difesa, con invito a comunicare esplicitamente l'eventuale volontà di essere ascoltato dal Collegio.

L'incolpato, faceva pervenire scritti difensivi e chiedeva di essere ascoltato alla presenza di due Soci “difensori” che indicava nelle persone dei Soci Dante Picca e Gabriele Morales.

Nell'adunanza del 26 settembre 2023, pertanto, il Collegio, ascoltati i Soci Luigi Lucchetti, Dante Picca e Gabriele Morales, assumeva la presente decisione

Motivi della decisione



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Nella propria memoria difensiva il Socio Luigi Lucchetti ha confermato che le espressioni dallo stesso usate sono quelle riportate nell'esposto presentato dal Socio Giuseppe Toscano.

Dunque, il fatto addebitato all'incolpato non è in contestazione.

Il Socio Lucchetti, tuttavia, ha sostenuto, che *"l'invio nella chat del Giovedì sociale fu un errore, volendo invece destinare quello scritto al consocio Bruno Buratti che detiene i diritti di autore sulla definizione di "giovani vecchi"."* Dunque, *"il fatto che il mio messaggio incriminato contenesse appunto la locuzione di "giovani vecchi" è la prova che la mia intenzione era quella di indirizzare il messaggio solamente a Bruno Buratti, perché era l'unico che poteva capire ciò che vi era sottinteso"*. Il messaggio, poi, sarebbe stato cancellato dall'incolpato pochi minuti dopo l'invio. Da ciò, secondo il Socio Lucchetti, si evincerebbe un suo comportamento certamente colposo, ma non doloso. Inoltre, il danno reputazionale derivato ai Soci Meloncelli e Tudini, sebbene circoscritto all'ambito dei Soci del Circolo, sarebbe nullo.

In disparte quanto precede, il Socio Lucchetti avanza, comunque, la *"exceptio veritatis"* sul presupposto che, a suo dire, le affermazioni incriminate si fonderebbero su *"fatti inconfutabili"*.

In proposito, l'incolpato si dilunga in una serie di considerazioni personali sulla veridicità dei fatti addebitati ai Soci Tudini e Meloncelli, a riprova dei quali, allega alla propria memoria una serie di documenti.

Quanto all'esposto presentato dal Socio Giuseppe Toscano, il Socio Lucchetti ritiene che *"nessuna espressione da me utilizzata costituiva un giudizio sull'operato suo e del suo consiglio direttivo"* e, dunque, le deduzioni in esso contenute sarebbero prive di *"fondamento testuale"*.

In conclusione del proprio scritto il Socio Luigi Lucchetti, considerato *"a) Che avevo spontaneamente rimosso il messaggio whatsapp subito dopo essermi accorto dell'errore di invio alla chat del giovedì sociale anziché a Bruno Buratti; b) che non ho causato alcun danno di immagine ai consoci Roberto e Alessandro né a Giuseppe Toscano né ad altri consiglieri; c) che il fatto è connotato da colpa e non da dolo e che la colpa è riconosciuta e ammessa; d) che i giudizi espressi sono comunque fondati su fatti veritieri e non gratuitamente offensivi e denigratori; e) che il presente giudizio disciplinare sarebbe stato da me evitato ma a voluto pervicacemente dagli esponenti; domando 1) in via principale, l'archiviazione del procedimento senza comminazione di alcuna sanzione; 2) in subordine, la comminazione della sanzione più lieve"*.

Ciò posto, ritiene questo Collegio che la tesi del Socio Luigi Lucchetti, secondo cui l'invio del messaggio *"nella chat del Giovedì sociale fu un errore, volendo invece destinare quello scritto al consocio Bruno Buratti"*, sia plausibile.

Tale circostanza, tuttavia, non è, di per sé, idonea ad elidere la portata offensiva delle espressioni e la responsabilità dell'incolpato ma costituisce, certamente, una circostanza attenuante.

Non pertinente nonché infondata, invece, è la *"exceptio veritatis"* avanzata dal Socio Lucchetti.

Non pertinente, perché si tratta di una causa di non punibilità, prevista dal codice penale (art.596) per i reati di ingiuria e diffamazione mentre, nel caso di specie, questo Collegio deve verificare se la condotta dell'incolpato sia stata o meno conforme alle norme stabilite dallo Statuto sociale.

Infondata, in ogni caso, perché la tesi del Socio Lucchetti circa la veridicità dei fatti addebitati ai Soci Meloncelli e Tudini non ha trovato riscontro probatorio. I documenti prodotti dall'incolpato, difatti,



1872

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

costituiti da uno scambio di email nei quali ogni partecipante esprime il propria personale punto di vista, nulla dimostrano in proposito.

Non vi è dubbio, dunque, che le espressioni utilizzati dal Socio Luigi Lucchetti nei confronti dei Soci Alessandro Meloncelli e Roberto Tudini abbiano travalicato i limiti di corretta convivenza, rispetto reciproco e spirito associativo che devono inderogabilmente connotare i rapporti tra Soci.

La condotta tenuta dal Socio Luigi Lucchetti, dunque, integra le fattispecie previste dall'art. 25.1, lettere a) ed e) dello Statuto Sociale.

Per tali motivi il Collegio dei Probiviri, tenuto conto che il Socio Lucchetti ha ritirato il proprio esposto nei confronti dei Soci Tudini e Meloncelli, nonché del bilanciamento della circostanza attenuante sopra delineata con la concorrente circostanza aggravante della recidiva del Socio Luigi Lucchetti, già sanzionato da questo Collegio nel 2021 per fatti analoghi, ritiene congruo irrogare allo stesso la sanzione della "deplorazione" ai sensi dell'art. 25.1. numero 3)

P.Q.M

Delibera di irrogare al Socio Luigi Lucchetti la sanzione della "deplorazione" ai sensi dell'art. 25.1. numero 3), per i fatti accertati a seguito degli esposti presentati dai Soci Alessandro Meloncelli, Roberto Tudini e Giuseppe Toscano

Dispone che la presente decisione venga comunicata a cura del Consigliere Segretario al diretto interessato e pubblicata sul sito del Circolo nell'area riservata ai soli Soci, ai sensi dell'art. 24.8 dello Statuto.

Contro il presente provvedimento è ammesso reclamo al Giuri d'Onore, con le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto Sociale, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione all'interessato, mediante deposito in Segreteria o inoltro con posta elettronica.

Così deciso in Roma, 26 settembre 2023.

f.to Luca Leone

f.to Stefano Aleandri

f.to Marco Castagnoli

f.to Pier Luigi Del Viscovo

f.to Sandro Lucidi

f.to Giovanni Salvini